

24795-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

PUBBLICA UDIENZA
DEL 18/04/2017

Composta da:

STEFANO PALLA
SERGIO GORJAN
EDUARDO DE GREGORIO
ANDREA FIDANZIA
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez.
1142/2017

REGISTRO GENERALE
N.37543/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere
SERGIO GORJAN

Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Francesca Loy
che ha concluso per l'inammissibilità.

Ritenuto in fatto

La Corte d'Appello di Milano con la sentenza impugnata, resa il 13 – 15.4.2016, ha confermato la sentenza di condanna del (omissis) emessa dal Tribunale cittadino in ordine ai delitti di atti persecutori ed inosservanza alle disposizioni del giudice ai danni di (omissis) .

Il Collegio milanese ebbe a confermare la prima sentenza, osservando come i dati probatori assunti in causa confortassero la decisione di condanna adottata dal Tribunale.

Avverso la sentenza resa dalla Corte lombarda ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato rilevando i seguenti vizi di legittimità:

concorrevva vizio motivazionale poiché la Corte aveva omissis di esaminare le ragioni mosse col gravame ritenendole erroneamente mera riproposizione delle tesi difensive svolte in prime cure, mentre in effetto erano puntuali critiche alle valutazioni – specie circa la credibilità della parte offesa – alla base della prima decisione;

in particolare i Giudici d'appello non hanno adeguatamente considerato il documentato rapporto conflittuale tra le parti ed il certo suo disinteresse verso l'ex moglie, nonché le situazioni lusinganti le criticità presenti nel narrato della parte offesa;

concorrevva violazione di legge processuale comportante nullità in quanto la Corte lombarda ebbe a ritenere corretta la statuizione di prime cure nonostante la decisione di condanna fosse relativa anche fatti non contestati nel capo d'imputazione, mai modificato;

concorrevva medesima vizio di legittimità in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, specie con relazione alla richiesta, sempre reiterata dalla fase



delle indagini, di audizione del minore ^(omissis) ovvero disposizione di perizia per ascoltarlo ed al riguardo la Corte milanese non ha esposto motivazione;

non erano state ammesse delle testi proposte in relazione al delitto ex art 388 cod. pen. senza che la Corte motivasse al riguardo, mentre le questioni circa irregolare interevento del primo Giudice durante il contro esame difensivo erano state rigettate con incongrua motivazione;

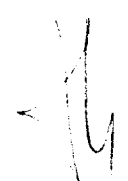
concorrevva violazione di legge e vizio motivazionale circa la mancata indicazione dell'evento tipico, prescritto dalla norma, in effetto conseguito alla sua azione, poiché al riguardo la Corte territoriale ha esposto una motivazione carente in assenza di documentazione medica e mal comprese le sue dichiarazioni difensive;

concorrevano i medesimi vizi sopra indicati anche perché la Corte territoriale non aveva esaminata la questione - specie la condotta nei confronti del figlio ^(omissis) - siccome scriminata, ex art 51 cod. pen., poiché egli cercava di mantenere gli indispensabili rapporti padre-figlio;

concorrevano i medesimi vizi dianzi citati pure con relazione alla ritenuta riconduzione, da parte della difesa, delle difficoltà palesate dal minore nell'ambito del disposto ex art 41 cod. pen., mentre in effetto era stato operato riferimento alla norma in art 40 cod. pen., poiché il figlio non attribuiva - siccome desumibile dalle prove assunte - una valenza negativa alla persona del padre;

concorrevva vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori assunti in corso di causa, poiché travisate le risultanze desumibili dalle dichiarazioni dei testi e dalle annotazioni di P.G., in quanto la ricostruzione elaborata dalla difesa non era frammentaria ed, inoltre, la Corte non aveva apprezzato l'apporto probatorio del teste ^(omissis);

concorrevva vizio di motivazione in quanto la Corte distrettuale non aveva esaminate tutte le argomentazioni difensive circa l'inattendibilità della moglie separata e gli elementi di prova portati a discarico;



concorreva, infine, vizio di motivazione circa la statuizione di condanna anche in relazione al delitto, ex art 388 cod. pen., poiché la Corte milanese non ebbe a rispondere ai motivi di doglianza mossi sul punto con il gravame, specie in relazione all'aspetto dell'elemento psicologico, poiché la sua condotta determinata dalle esigenze del figlio minore.

All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per le parti private, mentre il P.G. concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto

Il ricorso articolato dal (omissis) s'appalesa infondato.

Il primo mezzo d'impugnazione centrato sulla mancanza di autonoma motivazione nella sentenza d'appello appare privo di pregio.

Difatti la Corte milanese ha puntualmente riportato tutte le censure mosse con l'atto di gravame e memoria successiva e puntualizzato che le relative questioni sottese a dette censure erano già state sottoposte al Tribunale - affermazione non specificatamente contestata - sicché poteva esser richiamata la motivazione della prima sentenza in quanto condivisa dal Collegio d'appello.

Tuttavia, come palesato dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte lombarda ha, poi, puntualmente esaminato, pur nella cornice delle argomentazioni espresse dal primo Giudice e condivise, le singole ragioni di gravame e le ha confutate.

Ciò è tanto vero che l'argomentazione critica, sviluppata a sostegno di detto mezzo d'impugnazione, si fonda su richiamo a condotte della parte offesa lueggianti contrasto con il coniuge separato, specie in relazione alle visite al figlio minore della coppia ma estranee al procedimento, mentre la Corte ha richiamata la puntuale motivazione illustrata dal Tribunale circa l'affidabilità del narrato della parte offesa, specificamente correlato alle questioni d'imputazione.

Narrato che circa le condotte fattuali aveva trovato il puntuale riscontro degli altri elementi probatori acquisiti in causa e puntualmente elencati dai Giudici di merito.

Le contraddizioni asseritamente palesate dal narrato della moglie separata, enfatizzate in atto d'impugnazione, s'appalesano siccome ricostruzione alternativa offerta dalla parte interessata rispetto a quella operata dai Giudici di merito per trarre valutazione di parte da contrapporre a quella elaborata dalla Corte d'Appello.

I primi Giudici, poi, hanno puntualmente esaminata la questione - incidente sull'elemento psicologico - del disinteresse palesato dall'imputato a riprendere relazione personale con la moglie separata, condotta asseritamente lusinghiera l'assenza di una volontà persecutoria, poiché hanno specificatamente messo in evidenza come il movente della condotta materiale persecutoria non sia, ex se, rilevante una volta certo che gli atti posti in essere sono rivolti a perseguire una persona.

La Corte milanese poi ha puntualmente esaminata la denuncia di pronuncia condannatoria anche su fatti reato non contestati e messo in risalto come, non già, siano stati ritenuti ulteriori fatti reato, bensì valutati elementi probatori di conforto dell'imputazione elevata - relazioni degli operatori sociali -.

A fronte di detta motivazione l'impugnante si limita apoditticamente a definirla incongrua, palesando così l'aspecificità del mezzo d'impugnazione.

Quanto alla doglianza mossa in relazione all'omesso completamento delle istruttorie dibattimentali ed all'intervento del Giudice nell'ambito dello svolgimento del contro interrogatorio, la stessa s'appalesa priva di pregio.

La Corte lombarda ha puntualmente messo in evidenza come la richiesta di riapertura della fase istruttoria atteneva a prove non ritenute necessarie, ex art 603 cod. proc. pen., ai fini del decidere, sottolineando che le richieste attecchivano a riaudizione di testimoni già escussi ed ascolto del minore a fini meramente esplorativi.

A fronte di detto specifica motivazione l'impugnante si limita a sostenere la mancanza di adeguata motivazione della statuizione adottata sul punto dalla Corte di merito, mentre come visto v'è stata puntuale argomentazione al riguardo.

Non va dimenticato come sia onere di diligenza della difesa proporre tempestivamente i mezzi di prova che ritiene utili alla sua tesi, inoltre riguardo ai testi indicati in appello parte impugnante nemmeno porta giustificazione della loro mancata indicazione in limine litis, siccome prescritto.

Anche relativamente alla doglianza afferente l'intervento del Giudice nel corso del contro esame della parte offesa, la Corte milanese ha esposto specifica motivazione sottolineando come, da un lato, all'inosservanza della regola posta dall'art 506 cod. proc. pen. non risulta correlata alcuna nullità e, dall'altro, come – Cass. sez. 4 n° 1022/16 rv 265737 – non risulti dal verbale d'udienza proposta alcuna tempestiva eccezione al riguardo.

A fronte di detta specifica argomentazione l'impugnante si limita a contestare la motivazione della Corte d'Appello senza però indicare specificatamente il verbale portante cenno alla tempestiva eccezione sollevata.

La censura portata con relazione alla mancata indicazione dell'evento tipico conseguito alla sua azione, in tesi, delittuosa ed all'equivoco circa l'applicazione del disposto ex art 40 o 41 cod. pen., in cui sarebbe caduta al Corte territoriale, prescinde in effetti dalla motivazione al riguardo elaborata dai Giudici milanesi.

Difatti la Corte territoriale ha partitamente esaminato la condotta illecita posta in essere dall'imputato e le dichiarazioni della parte lesa moglie separata in ordine alla mutazione di abitudini di vita e momento di disagio psicologico, nonché gli accertamenti specialistici circa il trauma psicologico patito dal figlio minore.

Inoltre la Corte distrettuale ha puntualmente dato atto che lo stato psicologico alterato del minore aveva alla base numerose cause genetiche, ma anche ha rilevato come la situazione si sia aggravata in diretta dipendenza della condotta



posta in essere dal padre, siccome appurato da specialista che aveva in cura il minore sin dall'avvio della procedura di separazione coniugale.

Sulla scorta di detti precisi elementi, puntualmente illustrati in sentenza impugnata, la Corte milanese ha ritenuto applicabile la norma ex art 41 cod. pen. in tema di concause.

Pure a fronte di detta puntuale motivazione l'impugnante si limita a contrapporre la sua diversa opinione fattuale e giuridica, fondata sul disposto ex art 40 cod. pen., non confrontandosi con gli argomenti esposti dai Giudici d'appello.

Circa il vizio fondato sulla mancata valutazione della sua condotta alla luce della norma in art 51 cod. pen., ossia l'esercizio dei suoi diritti di genitore, parte impugnante lamenta, bensì, l'omessa motivazione a fronte del suo motivo di gravame, ma non indica specificatamente il relativo motivo siccome svolto e non apprezzato dai Giudici del merito.

Viceversa, esaminato l'atto di gravame, non appare portata specifica doglianza in punto omessa considerazione della sua azione siccome scriminata, ex art 51 cod. pen., sicché la specificazione della questione in questa sede di legittimità appare proposizione di questione nuova non prospettata alla Corte di merito.

Il mezzo di gravame fondato sulla critica relativa alla valutazione delle prove, siccome operata dai Giudici territoriali, appare prospettare tesi di parte e generica contestazione della motivazione dei Giudici d'appello, che invece al riguardo non palesa alcuna illogicità tanto meno manifesta.

La Corte territoriale ha puntualmente esaminate le varie testimonianze mettendone in risalto lo specifico contenuto di conforto alla tesi accusatoria e, di converso, l'irrilevanza del narrato dei testi portati a discarico, illustrando al riguardo le specifiche ragioni di tale negativa valutazione.

L'impugnante invece contrappone sua rivisitazione dei dati probatori, deducendo vizio di motivazione e non già di travisamento della prova - anche perché non indica specificatamente quali prove siano state travisate dalla Corte -, poiché i dati probatori potevano esser anche apprezzati in modo diverso.

Tuttavia un tanto non comporta che la motivazione del Giudice sia manifestamente illogica, bensì semplicemente sgradita alla parte.

L'apporto decisivo del teste (omissis) viene affermato, ma non altrimenti documentato in contrasto con l'onere di completezza del ricorso.

Il motivo di impugnazione fondato sul vizio motivazionale afferente il mancato esame delle discrasie, indicate con il gravame, presenti nelle dichiarazioni della persona offesa e delle prove portate a discarico, risulta ripetitivo di cesure già esaminate in precedenza.

Quanto, infine, alla denuncia di omessa motivazione circa le ragioni di gravame portate alla condanna relativa al delitto e art 388 cod. pen., la stessa s'appalesa infondata.

Difatti la Corte territoriale ha esaminate dette ragioni nell'ambito complessivo della valutazione dei motivi di gravame, specie in relazione al narrato dei testi di conforto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa circa l'inosservanza, da parte del padre, delle disposizioni impartite dal Giudice civile in tema d'affido del minore e diritto di visita, non affatto complesse se anche i testi escussi al riguardo ebbero a ricordare all'imputato come non potesse vedere il figlio in luoghi diversi da quello prescritto.

Dunque concorre motivazione anche riguardo la penale responsabilità in relazione al delitto, ex art 388 cod. pen., eppertanto il vizio denunciato s'appalesa inesistente.

Al rigetto del ricorso segue, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del presente procedimento di legittimità in favore dell'Erario.

Attesa la natura del reato e i vincoli familiari tra le parti consegue l'oscuramento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2017.

Sergio Gorjan

Stefano Pallar

